

18087.21



FX

Oggetto: Iva- Esenzione
Prestazioni di medicina
estetica.

18087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE

composta dai signori magistrati:

Biagio Virgilio	presidente
Angelina-Maria Perrino	consigliere relatore
Rosaria Maria Castorina	consigliere
Fabio Antezza	consigliere
Adet Toni Novik	consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi iscritto al n. 25622 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto

da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia

- ricorrente-

contro

s.r.l. (omissis) **in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in (omissis) (omissis)

-controricorrente-

1684
2021

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 agosto 2014, n. 4318/14;

udita la relazione svolta ^{nell'aulanza camerale} ~~alla pubblica udienza~~ del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Rilevato che:

- emerge dagli atti che la contribuente, in relazione all'anno d'imposta 1993, ha trattato come esenti dall'iva prestazioni consistite nel reperimento di chirurghi e della casa di cura o dell'ospedale dove effettuare interventi di chirurgia estetica, nonché nello svolgimento del servizio d'intermediazione per i finanziamenti richiesti dai clienti, mentre l'Agenzia delle entrate ha escluso l'esenzione;

- la società ha impugnato il conseguente avviso di accertamento, senza successo in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale ne ha accolto l'appello, con pronuncia che questa Corte, con sentenza n. 13608/2007, ha cassato, evidenziando l'insufficienza e la natura assertiva della motivazione, costruita sulla considerazione che l'esenzione in questione può essere fruita per prestazioni sanitarie rese da parte di soggetti costituiti in qualsivoglia forma societaria, mentre l'appellante aveva posto in discussione non il soggetto erogatore delle prestazioni, ma la natura di dette prestazioni in rapporto al mancato collegamento dell'attività con l'esercizio delle professioni sanitarie;

- in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha reiterato il medesimo giudizio e questa Corte, con sentenza n. 22186/13, ha cassato anche questa sentenza, rilevando che *"in particolare la CTR ha affermato che la natura delle prestazioni erano incontestabilmente sanitaria e le stesse materialmente prestate da persone professionalmente abilitate nelle forme di legge ad effettuarle (pag. 5) mentre, al contrario, nel*

provvedimento dell'Ufficio era contestata proprio la natura sanitaria delle prestazioni rese, cui si riferivano le fatture emesse in esenzione d'imposta, in quanto relative piuttosto a servizi e finanziamenti erogati a favore di soggetti che richiedevano prestazioni di chirurgia estetica";

- in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale con la sentenza impugnata ha nuovamente accolto l'appello, reiterando l'affermazione che le prestazioni della società avessero natura incontestabilmente sanitaria e fossero state rese da personale professionalmente abilitato nelle forme di legge;

- contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui la società risponde con controricorso.


Considerato che:

- fondato è il primo motivo di ricorso, col quale l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., 63 del d.lgs. n. 546/92 e 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, perché il giudice d'appello, reiterando le affermazioni contenute nella sentenza già cassata da Cass. 22186/13, non ha rispettato le direttive da questa fissate;

- in effetti il giudice d'appello non ha provveduto all'accertamento che gli era stato demandato, considerato che l'Agenzia ha sin dall'inizio contestato la natura sanitaria delle prestazioni rese;

- uno specifico accertamento occorre, d'altronde, anche in relazione alle prestazioni che la società assume finalizzate allo svolgimento delle attività di chirurgia estetica, in base alla giurisprudenza unionale;

- la Corte di giustizia ha difatti stabilito (con sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12), che prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere



estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, laddove le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;

- il motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo, che concerne la medesima censura, *sub specie* di *error in procedendo*, nonché i restanti, proposti in via subordinata;

- ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Per questi motivi

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2021.

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 24 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
a.s.s.o. Isabella Pamacchia

